numero 1/2026

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-X9C

costituzionalismo britannico e irlandese

Evoluzione costituzionale e transizioni politiche

La tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva dell'AI Opportunities Action Plan. Un profilo sorvolabile nella race to AI?

Marta Fasan

Ricercatrice a tempo determinato in tenure track (RTT) di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Trento

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2026

La tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva dell'AI Opportunities Action Plan. Un profilo sorvolabile nella race to AI?

di Marta Fasan*

Abstract (Ita): Il contributo si propone di indagare le iniziative normative del Regno Unito nel settore dell'intelligenza artificiale, ponendo particolare attenzione a quanto stabilito dal recente AI Opportunities Action Plan, con l'obiettivo di esaminarne le potenzialità e i limiti per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali. A tale scopo, si procederà, in primo luogo, alla ricostruzione dell'approccio normativo britannico in questo settore e all'analisi dei contenuti dell'AI Opportunities Action Plan. In secondo luogo, saranno indagati i profili più critici del documento, con riferimento all'implementazione del principio di eguaglianza e alla tutela dei diritti fondamentali. Infine, l'ultima parte del contributo sarà dedicata a esaminare questi profili non solo nel più ampio quadro regolatorio dell'intelligenza artificiale vigente nel Regno Unito, ma anche alla luce delle caratteristiche del modello di common law constitutionalism.

Abstract (Eng): The paper aims to examine the United Kingdom's regulatory initiatives in the field of artificial intelligence, with a specific focus on the provisions introduces by the recent AI Opportunities Action Plan, in order to assess their strengths and limitations with respect to the protection of fundamental rights. To this end, the paper first outlines the UK's regulatory approach to AI and analyses the key measures proposed in the AI Opportunities Action Plan. It then explores the most critical aspects of the framework, paying particular attention to the implementation of the principle of equality and the safeguarding of fundamental rights. Finally, these issues are considered within the broader context of the UK's existing regulatory landscape in the light of the distinctive features of its common law constitutionalism.

Parole chiave: Intelligenza artificiale; Regno Unito; Diritti fondamentali

Keywords: Artificial Intelligence; United Kingdom; Fundamental Rights

1. Introduzione. Quante e quali regole per l'intelligenza artificiale?

Negli ultimi anni l'attenzione posta sull'impatto giuridico-costituzionale dei sistemi di intelligenza artificiale (d'ora in poi anche abbreviato in IA) è cresciuta in modo significativo, anche in considerazione dell'importanza che questa tecnologia continua ad assumere per le dinamiche economiche, politiche e sociali dell'epoca attuale. L'intelligenza artificiale, infatti, si colloca al centro del dibattito contemporaneo per la molteplicità di funzioni che è in grado di assolvere e per la pervasività delle sue numerose applicazioni, due caratteristiche che la rendono una tecnologia strategica e rivoluzionaria per molti settori[1]. Tale aspetto trova conferma nell'interesse crescente che circonda l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nel settore dell'intelligenza artificiale, non più solo dalla prospettiva del progresso della ricerca scientifica, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle potenzialità economiche e geopolitiche offerte dallo sviluppo e dall'uso di questi sistemi. Per queste ragioni, sul piano internazionale sono aumentate le iniziative di soggetti privati e pubblici volte a incrementare gli investimenti nel settore dell'IA, con l'obiettivo di migliorarne le capacità tecniche e di assumere una posizione di preminenza nel mercato

* Ricercatrice a tempo determinato in tenure track (RTT) di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Trento

[1] M. Sloan, *Predicted. How AI Is Restructuring Social Life*, Oakland, University of California Press, 2026, p. 2 e ss.; L. Sartori, G. Bocca, *Minding the gap(s): public perception of AI and socio-technical imaginaries*, in *AI & Society*, vol. 38, n. 2, 2023, pp. 443-458.

globale di questa tecnologia[2].

In questo scenario, il dibattito riguardante la regolamentazione dei sistemi di IA sta seguendo nuove vie di sviluppo, che sono in parte dimostrate dalle scelte normative e politiche effettuate dagli ordinamenti giuridici nella sua disciplina e che possono essere agevolmente individuate dall'analisi in prospettiva comparata.

Infatti, per quanto la dottrina costituzionalistica abbia più volte ribadito la necessità di porre regole chiare e certe allo sviluppo e all'impiego delle tecnologie di IA con la finalità di limitare e controllare il potere di cui sono espressione[3], le scelte normative che muovono in questa direzione sembrano destinate a diminuire. In parte sulla scia della nuova impostazione normativa statunitense[4], nell'ultimo periodo si è dato inizio a un processo di semplificazione dei quadri regolatori, esistenti e in divenire, adottati in materia di intelligenza artificiale con lo scopo di favorire l'innovazione nel settore e la sua crescita dal punto di vista economico e delle dinamiche di mercato[5]. Emblematico in questo senso è il caso dell'Unione europea che, con l'elaborazione della nota proposta di Regolamento

[2] Basti pensare che, solo con riferimento agli investimenti pubblici, tra il 2013 e il 2024 gli Stati Uniti hanno investito circa 20,5 miliardi di dollari in attività legate alle tecnologie di intelligenza artificiale tra borse di studio, contratti e altre tipologie di transazioni e accordi commerciali. Nello stesso periodo di Europea sono stati investiti, invece, 3,7 miliardi di dollari, con differenze significative tra i vari Stati. Così, al primo posto per investimenti pubblici nel campo dell'intelligenza artificiale si colloca il Regno Unito (1,6 miliardi di dollari), seguito da Germania (505 milioni di dollari) e Francia (320 milioni di dollari), con aumenti tra il 28% e il 40% solo per l'anno 2024. Sul punto S. Sajadieh et al., *The AI Index 2026 Annual Report*, Standford, Standford University, 2026, p. 353 e ss., disponibile al sito https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report. Si veda anche F. Foffano, T. Scantamburlo, A. Cortés, *Investing in AI for social good: an analysis of European national strategies*, in *AI & Society*, vol. 38, n. 2, 2023, pp. 479-450.

[3] Tra i molti si veda O. Pollicino, *Costituzionalismo digitale. Pensare la democrazia al tempo dell'IA*, Bologna, Il Mulino, 2025; A. Simoncini, *Sovranità e potere nell'era digitale*, in T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano-Firenze, Le Monnier Università, pp. 19-38; C. Casonato, *L'intelligenza artificiale tra pubblico e privato: una sfida per il costituzionalismo (e per i costituzionalisti)*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2025, pp. 5-13; E. Celeste, *Digital Constitutionalism. The Role of Internet Bills of Rights*, London, Routledge, 2022; C. Graziani, *Intelligenza artificiale e fonti del diritto: verso uno nuovo concetto di* soft law*? La rimozione dei contenuti terroristici* online *come* case-study, in *DPCE online*, n. Speciale, 2021, pp. 1473-1490; G. De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Power in the Algorithmic Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022; O. Pollicino, *Regolazione e innovazione tecnologica nell'"ordinamento della rete"*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2025, pp. 119-171. A questo proposito è opportuno sottolineare come il riferimento a un costituzionalismo indirizzato alla limitazione dei poteri sia da ascriversi a un modello di costituzionalismo di matrice liberale che si inserisce in un contesto globale caratterizzato da una pluralità di costituzionalismi, ognuno con le sue differenti caratteristiche e manifestazioni. In riferimento a ciò cfr. R. Toniatti, *Common Law Constitutionalism*, in *Costituzionalismo britannico e irlandese*, n. 2, 2024, p. 6 e ss.

[4] Sul processo di deregolamentazione dell'intelligenza artificiale in corso negli Stati Uniti si veda V. Lubello, *From Biden to Trump: Divergent and Convergent Policies in The Artifcial Intelligence (AI) Summer*, in *DPCE online*, n. 1, 2025, pp. 49-65; C. Novelli, A. Gaur, L. Floridi, *Two Futures of AI Regulation under the Trump Administration*, 19 settembre 2025, disponibile al sito https://digi-con.org/two-futures-of-ai-regulation-under-the-trump-administration/; C. Nardocci, Self-Regulation, Regulation *e "contro-regolamentazione". Le nuove tendenze: diritto, diritti e intelligenza artificiale*, in *Rivista di Diritti Comparati*, n. 2, 2025, p. 217 e ss.

[5] Sul punto P. De Pasquale, *Dalla flessibilità delle basi giuridiche alla normazione integrata: tecniche legislative funzionali alla rigidità del riparto di competenze nell'UE*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, n. 1, 2025, p. 60 e ss.; A. Nelson, *The mirage of AI deregulation*, in *Science*, vol. 391, n. 6782, 2026, disponibile al sito https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aee4900. Per quanto riguarda il caso specifico dell'Unione europea, l'idea che si renda necessaria una semplificazione normativa per rendere il mercato europeo maggiormente competitivo è stata di recente ribadita nel c.d. Rapporto Draghi del 2024, in cui si è sottolineata l'importanza di intervenire proprio sulla regolamentazione delle tecnologie digitali in quanto settore strategico per la crescita economica europea. A questo proposito cfr. M. Draghi, *The Draghi report: A competitive strategy for Europe (Part A and Part B)*, 9 settembre 2024, disponibile al sito https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en.

Digital Omnibus[6], sta semplificando la disciplina delle tecnologie digitali, tra cui anche quelle di IA, riducendo le potenziali barriere amministrative ed economiche dettate dal quadro normativo vigente che rischiano di limitare la crescita del mercato europeo e delle sue realtà imprenditoriali del settore tecnologico[7]. Sulla riflessione normativa in corso, però, si innestano ulteriori considerazioni che contribuiscono a illustrare la complessità dell'attuale approccio regolatorio alle tecnologie di intelligenza artificiale. Da un lato, assumono sempre maggior preminenza le posizioni orientate ad affermare la necessità di forme di sovranità digitale, nel tentativo di restituire alle realtà statali e sovranazionali il controllo su questi prodotti tecnologici e, così, arginare il potere privato esercitato dalle realtà imprenditoriali che detengono su scala globale il monopolio della produzione dei sistemi di IA[8]. Dall'altro lato, emergono con sempre maggiore evidenza i rischi connessi all'applicazione di queste tecnologie in termini di tutela dei diritti fondamentali delle persone che ormai quotidianamente si trovano a interagire, in termini variabili di libertà[9], con i sistemi di IA e ad affrontare le conseguenze negative del loro utilizzo. E ciò accade anche in circostanze in cui risulta ancora incerta la vigenza e la portata applicativa dei meccanismi di tutela offerti dai quadri normativi esistenti, in una dinamica in cui la protezione dei diritti fondamentali sembra arginata a una dimensione di mera narrazione e non pare trovare un effettivo riscontro in quanto si verifica nella realtà[10].

In tale contesto, l'approccio normativo adottato dal Regno Unito risulta per certi aspetti paradigmatico per analizzare e comprendere l'evoluzione dei processi di

[6] Con tale dicitura si fa riferimento a due proposte di Regolamento che andrebbero a modificare e semplificare l'attuale quadro normativo riguardante la gestione e la tutela dei dati e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. Nello specifico, si tratta rispettivamente: della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (omnibus digitale); e della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA).

[7] Per un primo commento alle proposte di *Digital Omnibus Regulations* cfr. O. Pollicino, F. Paolucci, *Rights, Powers, and Remedies at the Dawn of the Digital Omnibus Era*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. Special Issue 2, 2025, pp. 11-14; R. Carli, T. Titareva, V. Dignum, *Rethinking the Digital Omnibus'Impact on the EU AI Act: Simplification or Diluition?*, 16 aprile 2026, disponibile al sito https://aipolicylab.se/aipex-contributions/rethinking-the-digital-omnibus-impact-on-the-eu-ai-act-simplification-or-dilution/; O. Pollicino, *Digital Omnibus sull'AI: l'effetto della semplificazione UE*, in *AgendaDigitale*, 11 maggio 2026, disponibile al sito https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/digital-omnibus-sullai-nuove-regole-per-i-sistemi-ad-alto-rischio/.

[8] Sul tema cfr. P. Passaglia, *La Dichiarazione per la sovranità digitale europea e l'utilità (trascurata) del ricorso alla geopolitica*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2025, pp. 348-358; F. Faini, *Intelligenza artificiale e sovranità digital: il modello europeo*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 4, 2025, pp. 253-270; G. Smorto, *Il ruolo della comparazione giuridica nella contesa per la sovranità digitale*, in *DPCE online*, n. 1, 2023, pp. 339-369.

[9] Su questa delicata questione cfr. C.R. Sunstein, *Liberal AI*, 16 febbraio 2026, disponibile al sito https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6251400.

[10] Questo rischio è stato chiaramente affermato dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) in un recente report in cui si è evidenziato come la previsione di meccanismi di valutazione di impatto per assicurare la tutela dei diritti fondamentali rispetto all'uso delle tecnologie di IA possa risultare insufficiente senza un'adeguata formazione alla cultura dei diritti fondamentali e in assenza di specifiche indicazioni che consentano ai *deployer* di attuare a pieno questo meccanismo di tutela. Sul punto cfr. FRA, *Assessing High-risk Artificial Intelligence: Fundamental Rights Risks*, 4 dicembre 2025, disponibile al sito https://fra.europa.eu/en/publication/2025/assessing-high-risk-ai. Sui potenziali limiti in concreto di questi meccanismi di tutela si consenta il rinvio a M. Fasan, *I meccanismi di valutazione d'impatto nel prisma della tutela dei diritti fondamentali. un'analisi in prospettiva comparata in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2025, pp. 183-198.

e in materia di intelligenza artificiale[11], soprattutto con riferimento alle questioni che riguardano l'affermazione della sovranità digitale e la tutela dei diritti fondamentali. Da questa prospettiva, il presente contributo si propone di indagare le recenti iniziative normative del Regno Unito nel settore dell'intelligenza artificiale, ponendo particolare attenzione a quanto stabilito dall'*AI Opportunities Action Plan*, con l'obiettivo di esaminarne le potenzialità e i limiti per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali e di comprendere se esista un modello di costituzionalismo britannico nella disciplina delle tecnologie di IA che possa ritenersi alternativo a quanto stabilito dal modello di regolamentazione adottato dall'Unione europea.

2. L'approccio del Regno Unito alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale tra principi-guida ed esigenze di flessibilità.

Il Regno Unito costituisce una realtà giuridica peculiare per quanto riguarda le scelte effettuate in relazione alla disciplina delle tecnologie di intelligenza artificiale, tanto da potersi considerare un *unicum* all'interno del panorama normativo europeo. Come già ampiamente sottolineato in dottrina, questo ordinamento si caratterizza per la mancanza di una regolamentazione organica in materia di intelligenza artificiale e per essersi discostato dall'impostazione normativa prevalente seguita dalla vicina Unione europea[12]. All'adozione di un atto normativo unico, orientato a regolare in modo orizzontale lo sviluppo e l'applicazione dei sistemi di IA, il Regno Unito ha preferito un approccio *principle-based* indirizzato a una regolamentazione minima di questa tecnologia e che possa favorire lo sviluppo anche economico del settore[13].

Negli ultimi anni il Regno Unito si è, infatti, contraddistinto per l'adozione di diversi documenti, *white paper* e dichiarazioni, volti a individuare i principi generali da applicarsi al settore dell'IA per promuoverne uno sviluppo e un impiego sicuro e affidabile, ma senza rinunciare alle opportunità di crescita per il mercato nazionale. Come efficacemente sottolineato dal White Paper *A pro-innovation approach to AI regulation* del 2023, l'adozione di una regolamentazione rigida e stringente avrebbe potuto tradursi nell'imposizione di vincoli eccessivamente onerosi alle imprese produttrici di sistemi di intelligenza artificiale e ciò con il rischio di rallentare l'innovazione e il progresso in un settore chiave per lo sviluppo economico del Paese[14]. Seguendo questa prospettiva, il Regno Unito ha quindi scelto un

[11] R. Hirschl, *The Questions of Case Selection in Comparative Constitutional Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, vol. 53, n. 1, 2005, p. 125 e ss.

[12] Per una comparazione tra l'approccio regolatorio del Regno Unito e quello dell'Unione Europea si veda M. Vecchi, *Intelligenza artificiale: regolare o non regolare? Un'analisi comparata tra l'approccio europeo e quello britannico*, in *Costituzionalismo britannico e iralandese*, n. 1, 2025, pp. 228-243.

[13] A. Charlesworth, *AI Regulation in UK*, in V.L. Raposo (a cura di), *The European Artificial Intelligence Act. Promises and Perils?*, Cham, Springer Nature, 2025, pp. 365-392; C. Nardocci, *op. cit.*, p. 232 e ss. In questo ultimo contributo l'autrice sottolinea come la scelta del Regno Unito, e così anche di altri ordinamenti, di adottare soluzioni regolatorie alternative rispetto a quella europea possa essere considerato uno degli effetti collaterali del c.d. effetto Bruxelles, come già illustrato in dottrina in M. Almada, A. Rada, *The Brussels Side-Effect: How the AI Act Can Reduce the Global Reach for EU Policy*, in *German Law Journal*, vol. 25, n. 4, 2024, pp. 646-663.

[14] Secretary Of State For Science, Innovation And Technology, *A pro-innovation approach to AI regulation*, agosto 2023, disponibile al sito https://www.gov.uk/government/publications/ai-regulation-a-pro-innovation-approach/white-paper. Gli stessi obiettivi erano stati già affermati nella National AI Strategy, elaborata nel 2021 dal Governo britannico e disponibile al sito https://assets.publishing.service.gov.uk/media/614db4d1e90e077a2cbdf3c4/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf. Sul punto cfr. G. Pettinari, *Le politiche del Regno Unito e Stati Uniti nel campo dell'intelligenza artificiale:* soft *e* self regulation *e pubblica amministrazione*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 3, 2025, p. 565 e ss.

approccio flessibile nella regolamentazione dell'IA, prediligendo l'adozione di strumenti di soft law idonei a individuare e a definire i principi cardine che devono guidare le realtà produttive verso la creazione di sistemi di IA sicuri ed efficaci, in un rapporto di piena collaborazione tra Governo e imprese[15]. Così, in un quadro normativo che chiarisce l'importanza di assicurare la sicurezza, la robustezza, la trasparenza e la spiegabilità, l'equità, la responsabilità e la governance dei sistemi di IA e la contestabilità dei loro risultati, al Governo viene affidato il compito di istituire nuovi organi e funzioni centralizzate a sostegno dell'implementazione concreta di questi principi e alle imprese la promozione di un progresso tecnologico responsabile ponendo attenzione alle specificità delle diverse tecnologie sviluppate e dei contesti di utilizzo[16]. Questa impostazione normativa, che guarda all'elaborazione di principi di portata generale, è quindi affiancata da un approccio più settoriale, in base al quale ai singoli soggetti regolatori viene chiesto di applicare le regole esistenti e di implementare linee guida ad hoc per gli specifici ambiti di impiego delle tecnologie di IA[17]. Anche in una dimensione ambito-specifica, le scelte regolatorie effettuate si dirigono, quindi, verso soluzioni di soft law non strettamente vincolanti e confermano l'approccio più generale adottato dall'ordinamento nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Nonostante non siano mancate le iniziative indirizzate all'approvazione di strumenti regolatori più stringenti e centralizzati[18], l'impostazione attuata dal Regno Unito in materia di intelligenza artificiale continua a essere incentrata su tre pilastri fondamentali: la flessibilità normativa; la promozione dell'innovazione e del mercato interno dell'IA; e l'adozione di principi guida come primaria fonte regolatoria di questo settore. Si tratta quindi di un approccio che non ha subito cambiamenti significativi nel corso del tempo e che dimostra

[15] T. Sourdin, B. Li, *AI Governance: A Comparative Approach*, in *German Law Journal*, vol. 6, n. Special Issue 7, 2025, p. 1104 e ss.; H. Roberts et al., *Artificial intelligence regulation in the United Kingdom: a path to good governance and global leadership?*, in *Internet Policy Review*, vol. 12, n. 2, 2023, pp. 1-31. Sulla possibile collocazione del Regno Unito tra gli ordinamenti che adottano un modello a tendenza flessibile di regolamentazione dell'IA si consenta il rinvio a M. Fasan, *Intelligenza artificiale e costituzionalismo contemporaneo. Principi, diritti e modelli in prospettiva comparata*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, p. 354 e ss.

[16] Secretary Of State For Science, Innovation And Technology, *op. cit.*, p. 20 e ss. Sul punto anche C. Nardocci, *op. cit.*, p. 233.

[17] A. Charlesworth, *op. cit.*, p. 378 e ss. In particolare, l'autore evidenzia come il Governo britannico avesse individuato quattordici autorità regolatorie a cui era richiesto di aggiornare le proprie strategie in materia di intelligenza artificiale entro maggio 2024, e cioè: la Bank of England, la Competition and Markets Authority, la Health and Safety Executive, l'Information Commissioner's Office, il Legal Service Board, la Medicine and Healthcare products Regulatory Agency, l'Office for Nuclear Regulation, l'Office for Standards in Education, il Children's Services and Skills, l'Office of Communications, l'Office of Gas and Electricity Markets e l'Office of Qualifications and Examinations Regulation.

[18] Si fa qui riferimento all'Artificial Intelligence Regulation Bill, presentato alla Camera dei Lord come proposta parlamentare individuale nel 2023 e poi riproposto nel 2025. La proposta proponeva l'istituzione di una nuova Autorità con funzioni centralizzate nella regolamentazione generale delle tecnologie di intelligenza artificiale e a cui era affidato il compito di assicurare l'implementazione dei cinque principi-guida stabiliti dal White Paper. Oltre a ciò, l'AI Bill introduceva ulteriori principi di trasparenza e di eguaglianza per i produttori di sistemi di intelligenza artificiale con l'obbligo di rispettarli durante tutto il ciclo di vita dei sistemi, promuovendo la diversità e l'inclusione fin dalla progettazione tecnologica e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il rispetto delle relative regole. Si trattava, in ogni caso, di una regolamentazione quadro che avrebbe dovuto rafforzare la forza normativa di principi già esistenti, fissarne di nuovi, ma sempre nell'ottica di affidare alle autorità regolatorie il compito di darne concreta attuazione negli specifici settori di impiego. Attualmente l'AI Bill non è stato ancora oggetto di discussione in Parlamento e risulta, al momento, una proposta abbandonata. Sul punto J. Tobin, *Artificial Intelligence (Regulation) Bill [HL]*, 18 marzo 2024, disponibile al sito https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2024-0016/LLN-2024-0016.pdf; M. Vecchi, *op. cit.*, p. 239; A. Charlesworth, *op. cit.*, p. 371 e ss.

un certo livello di solidità nelle scelte normative effettuate, sempre coerenti con gli obiettivi che l'ordinamento si è prefissato di perseguire.
Questa impostazione trova conferma anche nelle policy più recenti elaborate dal Regno Unito, tra cui rientra anche l'*AI Opportunities Action Plan*, il documento che allo stato attuale risulta maggiormente espressivo della posizione del Regno Unito sul processo e sugli obiettivi di regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

3. L'*AI Opportunities Action Plan*: obiettivi e contenuti per una leadership britannica dell'intelligenza artificiale

L'*AI Opportunities Action Plan* (d'ora in poi anche abbreviato in *Action Plan*) rappresenta uno degli ultimi tasselli normativi che contribuiscono a definire la disciplina dell'intelligenza artificiale nel territorio del Regno Unito.
Elaborato su iniziativa del Segretario di Stato del Dipartimento per la Scienza, l'Innovazione e la Tecnologia e pubblicato a gennaio 2025, il documento si pone l'obiettivo di definire un piano di azioni e di interventi che permetta di cogliere tutte le opportunità di crescita economica e di aumento della produttività offerte dalle tecnologie di intelligenza artificiale per assicurare benefici tangibili ai cittadini del Regno Unito. Con queste finalità, l'*Action Plan* fonda le sue raccomandazioni su tre pilastri che costituiscono gli elementi strutturali di un intervento coordinato ed efficace nel settore dell'IA e che, a loro volta, si articolano in otto aree specifiche a cui sono indirizzate le azioni del Governo britannico.
Il primo pilastro ha ad oggetto la creazione di fondamenta strutturali che permettano un pieno sviluppo dei sistemi di IA nel Regno Unito. A tale scopo, il documento sottolinea la necessità di intervenire in quattro aree particolarmente strategiche per il rafforzamento e l'avanzamento di questo settore economico. In primo luogo, si raccomanda al Governo di investire nella creazione di infrastrutture digitali e informatiche solide che permettano di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale sostenibili, sicuri, all'avanguardia e funzionali all'espansione della sovranità digitale e computazionale del Regno Unito. In questo senso, il documento invita a potenziare i finanziamenti alla ricerca nazionale nel campo dell'IA, ad aumentare le collaborazioni internazionali con realtà di ricerca che, perseguendo obiettivi simili a quelli del Regno Unito, possano contribuire ad accrescere le capacità dei ricercatori britannici e a creare le c.d. *AI Growth Zones*[19]. In secondo luogo, si chiede al Governo britannico di sfruttare al massimo i dati e le informazioni disponibili nel settore pubblico e privato e che costituiscono risorse informative essenziali per lo sviluppo dei sistemi di IA d'avanguardia. Si raccomanda, quindi, l'istituzione di una *National Data Library* in cui siano raccolti, individuati e resi disponibili ai ricercatori almeno cinque dataset pubblici relativi ad aree ad alto impatto, la previsione di incentivi per le realtà imprenditoriali

[19] Department for Science, Innovation and Technology, *AI Opportunities Action Plan*, gennaio 2025, p. 7 e ss., disponibile al sito https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67851771f0528401055d2329/ai_opportunities_action_plan.pdf. Più nello specifico, le AI Growth Zones sono delle aree individuate dal Governo britannico per la creazione accelerata di data center funzionali allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Per raggiungere questi obiettivi, le AI Growth Zones hanno accesso prioritario alla rete elettrica, sono soggette a procedure di pianificazione e progettazione semplificate e godono di significative agevolazioni economiche. Ad oggi è stata annunciata la creazione di cinque *AI Growth Zones*, tutte concentrate per lo più in Scozia e Galles. Sul punto Department for Science, Innovation and Technology, *Delivering AI Growth Zones*, novembre 2025, disponibile al sito https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6915a2609d50fc2fe81616fe/delivering-ai-growth-zones_web_accessible.pdf.

private che decidano di mettere a disposizione dei ricercatori britannici i loro dati e la creazione di un dataset di addestramento per l'IA composto da risorse multimediali e informazioni britanniche, prive della copertura del diritto d'autore, che possa essere concesso su licenza anche su scala internazionale[20]. In terzo luogo, risulta fondamentale intervenire sui processi di formazione delle future generazioni di ricercatori britannici nel settore dell'IA e sulla capacità attrattiva del Regno Unito nei confronti dei talenti stranieri, aumentando i percorsi di studio e di specializzazione in materia di IA, prevedendo borse di studio in questo ambito di ricerca e di formazione, facilitando le procedure di immigrazione per gli esperti stranieri di IA e istituendo percorsi di formazione continua dei lavoratori sul funzionamento e sul corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale[21]. Infine, l'*Action Plan* invita il Governo a mantenere il suo approccio regolatorio a favore dell'innovazione e dell'impiego di sistemi di IA sicuri e affidabili con la predisposizione di organi demandati a monitorare la sicurezza dei sistemi più avanzati e di frontiera, la semplificazione della normativa che regola la raccolta di informazioni e le procedure di *data mining*, l'individuazione di settori prioritari per l'implementazione dei sistemi di IA, anche ricorrendo alle sandbox regolatorie, e attraverso l'istituzione di meccanismi di garanzia che accrescano la fiducia in un impiego sicuro dell'IA[22].

Il secondo pilastro riguarda, invece, la necessità di accogliere i cambiamenti portati dalle tecnologie di intelligenza artificiale nella vita delle persone e, quindi, di lavorare su una più diffusa applicazione di questi sistemi. Seguendo questa prospettiva, l'*Action Plan* propone, innanzitutto, di aumentare l'uso dei sistemi di IA nel settore pubblico e nell'erogazione di servizi ai cittadini, seguendo gli esempi virtuosi registrati nel settore dell'istruzione, in

[20] Department for Science, Innovation and Technology, *AI Opportunities Action Plan*, cit., p. 9 e ss.
[21] Department for Science, Innovation and Technology, *AI Opportunities Action Plan*, cit., p. 10 e ss.
[22] Department for Science, Innovation and Technology, *AI Opportunities Action Plan*, cit., p. 13 e ss. In questo nucleo di raccomandazioni si fa riferimento al ruolo dell'AI Security Institute, un centro di ricerca istituito in seno al Dipartimento per la Scienza, l'Innovazione e la Tecnologia, che ha l'obiettivo di comprendere i rischi connessi ai modelli di IA più avanzati, di individuare delle possibili soluzioni e di informare gli organi di Governo in modo che possano agire per garantire la sicurezza dei cittadini. Per queste ragioni, l'AI Security Institute si occupa anche di testare i sistemi rilasciati sul mercato e collabora con le imprese private per migliorare la sicurezza e l'affidabilità di queste tecnologie. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito https://www.aisi.gov.uk/about.

ambito medico e in alcune attività svolte dalle forze dell'ordine[23]. In secondo luogo, si suggerisce di adottare un approccio c.d. *scan-pilot-scale* con l'obiettivo di individuare le applicazioni di IA più efficaci e promettenti, renderle dei progetti pilota per la creazione di prototipi da testare per un loro più ampio sviluppo e, infine, espanderne l'applicazione su larga scala, anche in settori diversi da quello di origine[24]. L'*Action Plan*, poi, raccomanda di incoraggiare le interazioni e i partenariati pubblico-privato per un reciproco rafforzamento nel settore dell'IA, suggerendo la definizione di elevati standard qualitativi nelle procedure di approvvigionamento da parte delle istituzioni pubbliche, l'incremento nell'accessibilità delle infrastrutture digitali pubbliche per lo sviluppo del settore privato e la pubblicazione di buone pratiche, casi studio e soluzioni open-source accessibili per gli operatori, tecnici e non, di realtà pubbliche e private. Oltre a ciò, il documento invita a rimuovere le barriere che limitano l'impiego dell'intelligenza artificiale su larga scala, con ripercussioni economiche negative per lo sviluppo del Regno Unito, supportando l'impiego dell'IA in diversi settori economici, individuando le applicazioni di maggior successo e incentivandone la diffusione in tutto il territorio nazionale[25].

Infine, il terzo pilastro d'azione individuato dall'Action Plan promuove lo sviluppo di sistemi di IA britannici che possano assicurare al Regno Unito la leadership sul mercato, anche internazionale, di questa tecnologia. L'ultima parte del documento è quindi dedicata alla promozione delle realtà nazionali che già rappresentano delle eccellenze nel campo dell'IA e che possono massimizzare la capacità competitiva del Regno Unito nella produzione delle c.d. IA di frontiera, affermando così la propria sovranità digitale nel settore[26]. In questa direzione, infatti, si muove anche l'ultima raccomandazione dell'*Action Plan* che propone la creazione di una nuova unità per la sovranità dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di investire sulle imprese e le società britanniche attive nella produzione di ques-

[23] Nello specifico, l'AI Action Plan menziona come realtà virtuose di supporto all'implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale l'AI Diagnostic fund, realizzato dal Department of Health and Social Care, il progetto Use Cases for Generative AI in Education, commissionato dal Department for Education, e gli strumenti di Social Media Intelligence utilizzati dagli organi di polizia britannici. Nel primo caso, si fa riferimento a un programma di finanziamento volto a incrementare l'uso dei sistemi di IA per la diagnostica in settori ad alta richiesta di prestazioni per il National Healthcare Service, come i casi delle radiografie e delle TAC toraciche per la diagnosi e il trattamento di neoplasie ai polmoni, e che possono essere velocizzate in modo significativo grazie agli strumenti di intelligenza artificiale. Nel secondo caso, invece, si tratta di un progetto che prevede l'impiego di Large Language Models (LLMs) per la valutazione degli alunni in base al programma nazionale di studi e per l'erogazione di specifiche attività formative e dei relativi feedback agli studenti, attività queste che richiedono un elevato dispendio di tempo agli insegnanti e in cui i sistemi di IA possono fornire un valido supporto anche in termini di migliore formazione degli studenti. Nel terzo caso virtuoso di utilizzo dell'IA si fa, infine, riferimento all'uso di strumenti intelligenti che permettono di individuare in modo automatizzato potenziali attacchi e anomalie nelle attività degli utenti sui social network, soprattutto in termini di discorsi d'odio, propaganda estremista e atti istigatori di condotte vietate. Su questi profili si veda Department for Science, Innovation and Technology, *AI Opportunities Action Plan*, cit., p. 16 e ss.; Department for Education, *Use Cases for Generative AI in Education*, ottobre 2024, disponibile al sito https://assets.publishing.service.gov.uk/media/671108a18a62ffa8df77b2bf/Use_Cases_for_Generative_AI_in_Education_-_Technical_report_October_2024.pdf.

[24] Department for Science, Innovation and Technology, *AI Opportunities Action Plan*, cit., p. 17 e ss.

[25] Department for Science, Innovation and Technology, *AI Opportunities Action Plan*, cit., pp. 19-20.

[26] Department for Science, Innovation and Technology, *AI Opportunities Action Plan*, cit., p. 21 e ss.

ti sistemi anche garantendo loro l'accesso alle infrastrutture digitali e informazionali a disposizione delle realtà pubbliche[27].

4. L'*AI Opportunities Action Plan* nel prisma dell'eguaglianza e della tutela di "nuovi" diritti nell'era dell'intelligenza artificiale. Alcune riflessioni critiche

I contenuti dell'*AI Opportunities Action Plan* restituiscono un'immagine chiara della strategia adottata dal Governo britannico nella disciplina dell'intelligenza artificiale. Il documento, infatti, non si limita a confermare un'impostazione che muove nella direzione di un approccio di natura flessibile, meno stringente e favorevole agli interessi delle imprese nazionali, ma traccia anche un chiaro indirizzo di politica economica per agevolare la crescita del settore dell'intelligenza artificiale[28]. Per quanto uno dei principali obiettivi dichiarati sia rendere quanto prima accessibili ai cittadini britannici i benefici di questa tecnologia, la quasi totalità delle raccomandazioni contenute nell'*Action Plan* mira a creare un apparato istituzionale e finanziario incentrato principalmente sul potenziamento della competitività produttiva e di ricerca britannica anche su scala internazionale, e come dimostrato dal rapporto di monitoraggio dell'*Action Plan*. Tale documento, redatto a un anno di distanza dall'adozione e che ha per l'appunto l'obiettivo di comunicare lo stato di avanzamento delle azioni previste, punta l'attenzione soprattutto sul sostegno economico dato dal Governo britannico al settore dell'IA e su come questo tipo di investimenti abbiano consentito, a gennaio 2026, il completamento del 76% delle raccomandazioni contenute nell'*Action Plan*[29]. L'*Action Plan* è, quindi, espressione di un approccio normativo che vede nella leva economica e nel rafforzamento del mercato britannico gli strumenti non solo per posizionare il Regno Unito tra i protagonisti mondiali della corsa all'intelligenza artificiale, ma anche per garantire tecnologie di qualità che siano vettori di importanti benefici per gli interessi dei cittadini britannici[30].

Tuttavia, questa impostazione normativa merita ulteriori considerazioni, soprattutto dalla prospettiva della garanzia dei diritti fondamentali.

---

[27] Si tratta della UK AI Sovereign Unit, una nuova unità fondata su una forma di partenariato pubblico-privato con la funzione di creare nuove collaborazioni tra mondo accademico e realtà imprenditoriali e di investire su progetti che portino allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale più avanzati e più rilevanti dal punto di vista strategico. A tale scopo, la UK AI Sovereign Unit potrà creare collaborazioni a livello internazionale, sostenere lo sviluppo di joint venture e investire con finanziamenti pubblici e privati sulle aree di ricerca più promettenti nel campo dell'IA. Per questo motivo il Governo britannico ha creato il Sovereign AI Fund, un fondo di capitale di rischio da 500 milioni di sterline per consentire alla UK AI Sovereign Unit di investire direttamente e in modo agevole nelle società britanniche nascenti e più promettenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Sul punto si veda J. Montgomery, N. Lawrence, D. Coyle, G. Neff, *Navigating AI Sovereignty: Strategic Choices for the UK*, novembre 2025, disponibile al sito https://www.repository.cam.ac.uk/items/8e5aa16b-3843-493f-8a30-7d2d068cc5f6.

[28] M. Vecchi, *op. cit.*, p. 240.

[29] Sul punto Department for Science, Innovation & Technology, *AI Opportunities Action Plan: One Year On*, gennaio 2026, disponibile al sito https://www.gov.uk/government/publications/ai-opportunities-action-plan-one-year-on/ai-opportunities-action-plan-one-year-on. Per informazioni più dettagliate sullo stato di implementazione delle raccomandazioni contenute nell'*Action Plan* si veda https://delivery.ai.gov.uk/.

[30] M.B. Unver, S. Odusola-Stevenson, *UK AI Governance at a Crossroads: Charting the Path Ahead*, in *International Journal of Mass Communication*, n. 3, 2025, pp. 168-183. Per un commento critico all'approccio che vede nell'IA un potenziamento per la società e, più nello specifico, per il mercato del lavoro e per la produttività cfr. M.U. Scherer, *The real threat is the bubble, not the apocalypse*, in *The LPE Blog*, 21 maggio 2026, disponibile al sito https://lpeproject.org/blog/the-real-ai-threat-is-the-bubble-not-the-apocalypse/.

Nonostante il potenziamento della capacità produttiva e delle infrastrutture digitali siano elementi ricompresi in quella concezione di sovranità digitale che vede nella maggiore autonomia e indipendenza tecnologica uno strumento degli ordinamenti per limitare il potere ed eventuali condizionamenti da parte di soggetti privati del mondo tecnologico[31], persistono profili di tutela che non possono essere assicurati solo attraverso le azioni economiche e le raccomandazioni previste dall'*Action Plan*. Per quanto l'istituzione dell'AI Security Institute e l'introduzione di percorsi di formazione continua dei lavoratori e di riqualificazione professionale siano iniziative che contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei sistemi di IA e a minimizzare il loro impatto economico e sociale sul mercato del lavoro, tutelando, quindi, gli interessi dei lavoratori, molte altre questioni di primario interesse per la cittadinanza non sono affrontate né all'interno dell'*Action Plan*, né in modo chiaramente definito all'interno di altri atti regolatori adottati dal Regno Unito.
Come emerso da alcuni sondaggi realizzati a seguito dell'*Action Plan*, i cittadini e le cittadine britanniche hanno evidenziato quattro profili che dovrebbero essere centrali nella disciplina dell'intelligenza artificiale. In primo luogo, si chiede al Governo che sia data priorità all'equità, all'eguaglianza e alla sicurezza di questa tecnologia, a discapito della velocità di produzione e del posizionamento del Regno Unito sul mercato internazionale dell'IA. Si ritiene, infatti, che non possa essere dato peso solo ai benefici economici derivanti da questi sistemi ma ne debbano essere valutati anche i potenziali impatti negativi dal punto di vista sociale, tanto da poter ipotizzare di vietare o imporre regole più restrittive per quei sistemi che prospettino rischi eccessivamente elevati per le persone e la tutela dei loro diritti. In secondo luogo, si richiedono maggiori meccanismi di controllo indipendente rispetto all'operato delle imprese tecnologiche, in quanto le crescenti collaborazioni tra Governo e realtà produttive private vengono percepite con estrema sfiducia soprattutto per ciò che concerne la loro capacità di tutelare l'interesse pubblico e di agire a beneficio della società. Per questo motivo, il terzo profilo su cui porre attenzione riguarda la necessità di avviare processi di regolamentazione indipendente dagli interessi dell'industria tecnologica e affidata a soggetti regolatori dotati dell'autorità e dei poteri necessari a dare concreta implementazione alle regole previste, seguendo il modello già adottato per altri settori ad alto rischio, come la finanza, l'aviazione e il settore farmaceutico. Infine, si sottolinea la necessità di definire con chiarezza la catena di responsabilità per i danni causati dall'IA, di prevedere controlli stringenti sulla sicurezza dei sistemi prima e dopo la loro immissione sul mercato e di aumentare gli obblighi di trasparenza a carico delle imprese, soprattutto per le informazioni che riguardano i potenziali rischi, l'impatto sociale e le conseguenze

[31] Sul punto cfr. P. Passaglia, *op. cit.*, p. 348 e ss.; B. Farrand, H. Carrapico, *Digital Sovereignty and tacking back control: from regulatory capitalismo to regulatory mercantilism in EU cybersecurity*, in *European Security*, n. 3, 2022, p. 435 e ss.; S. Fratini et al., *Digital Sovereignty: A Descriptive Analysis and a Critical Evaluation of Existing Models*, in *Digital Society*, n. 3, 2024, p. 59 e ss. L'importanza della sovranità digitale come strumento di autonomia dall'influenza e dalle decisioni di attori esterni e privati attivi nel settore delle tecnologie digitali è ribadita anche dalla *Declaration for European Digital Sovereignty*, adottata dall'Unione europea il 18 novembre 2025 e che stabilisce, seppure senza vincolatività, come la sovranità digitale debba essere considerata una delle pietre angolari che servono ad assicurare la resilienza economica, la prosperità sociale, la competitività e la sicurezza dell'Unione dei suoi Stati membri. Questa tipologia di approccio ha trovato di recente conferma nella scelta della Francia, e in particolare della *Direction interministérielle du numérique* (DINUM), di sostituire il sistema operativo Windows con quello Linux, in quanto non soggetto al controllo delle imprese private. Sul punto P. Passaglia, *Parigi sceglie Linux. Autonomia digitale, open source e i limiti della sovranità europea*, intervista a cura di V. Nicolì, 25 aprile 2026, disponibile al sito https://geodi.unint.eu/?p=6500.

dal punto di vista ambientale[32].

Tali questioni non trovano spazio all'interno dell'*Action Plan* e ciò con potenziali conseguenze negative per il livello di tutela garantito ai diritti fondamentali. Il documento, infatti, non si sofferma su nessuno dei profili menzionati, né attraverso l'implementazione concreta di principi costituzionali fondamentali nella disciplina dell'IA, né con l'introduzione di obblighi più specifici o garanzie di natura procedurale che possano offrire strumenti di protezione a chi subisca gli effetti anche negativi dei sistemi di IA. A questo proposito, due profili risultano particolarmente critici all'analisi dei contenuti dell'*Action Plan*.

Il primo riguarda il principio di eguaglianza, e quindi uno di quegli elementi giuridici ritenuti prioritari dall'opinione pubblica nella disciplina dell'IA. Nonostante si tratti di uno dei principi cardine degli Stati costituzionali di diritto e sia da tempo nota in dottrina l'importanza che questo assume di fronte ai risultati discriminatori dell'IA[33], l'*Action Plan* non fa alcun riferimento alla sua portata normativa e alla necessità di rispettarne i contenuti nella definizione del piano di investimenti finanziari per il settore dell'intelligenza artificiale. Questo, dunque, implica una generale mancanza di considerazione dei problemi che potrebbero porsi dal punto di vista dell'accessibilità alle tecnologie di intelligenza artificiale, in termini sia economici che culturali, in un contesto di politica economica che vuole spingere verso una crescente digitalizzazione e diffusione dei sistemi di IA. In particolare, potenziare questo impiego ad ampio spettro, senza considerare le specificità di ogni diverso contesto di utilizzo e senza introdurre adeguate garanzie e meccanismi di monitoraggio, rischia sul breve-medio termine di accentuare esponenzialmente eventuali forme di *digital divide* e fenomeni di *deskilling*, che possono portare non solo a una minore tutela nella dimensione lavorativa, ma anche a un minore accesso da parte della cittadinanza ai servizi pubblici e alle prestazioni essenziali dipendenti dalle tecnologie di IA[34].

---

[32] Questi quattro profili critici sono così evidenziati in N. Polo, R. Modhvadia, *Great (public) expecetations*, 4 dicembre 2025, disponibile al sito https://www.adalovelaceinstitute.org/policy-briefing/great-expectations/; A.G. Chon, *Expert reaction to the government's AI Opportunities Action Plan*, 13 gennaio 2025, disponibile al sito https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-governments-ai-opportunities-action-plan/; P. Khullar, S. Zakaria, *UK Governemnt's AI Plan Gives a Glimpse of How It Plans to Regulate the Technology*, 27 gennaio 2025, disponibile al sito https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/01/uk-governments-ai-plan-gives-a-glimpse-of-how-it-plans.html.

[33] Sul punto si veda tra i molti C. Nardocci, *Algoritmi, eguaglianza, discriminazione. Le sfide dell'intelligenza artificiale*, Torino, Giappichelli, 2025; C. Nardocci, *Dicsrimination Revised. How AI Is Reshaping Anti-Discrimination Law*, in *Rivista di Diritti comparati*, n. Special Issue VIII, 2026, pp. 156-192; C. Casonato, S. Sulmicelli, *Intelligenza artificiale, discriminazioni e diritto pubblico comparato*, in G.M. Ruotolo, A. Stiano (a cura di), *Discriminazioni automatiche: come il diritto può aiutare l'intelligenza artificiale e viceversa*, Torino, Giappichelli, 2026, pp. 47-62; M. D'Amico, N. Panigada (a cura di), *IA e discriminazione di genere. Prospettive future per una regolamentazione inclusiva*, Torino, Giappichelli, 2025; E. Falletti, *Discriminazione algoritmica. Una prospettiva comparata*, Torino, Giappichelli, 2022.

[34] In generale sui problemi di *digital divide* e di *deskilling* che possono derivare dall'uso dell'IA cfr. C. Casonato, S. Penasa, *Intelligenza artificiale e medicina del domani*, in G.F. Ferrari (a cura di), *Le smart cities al tempo della resilienza*, Milano-Udine, Mimesis, 2021, pp. 553-586; S.V. Bentley et al., *The digital divide in action: how experiences of digital technology shape future relationships with artificial intelligence*, in *AI and Ethics*, vol. 4, 2024, pp. 901-915; S.S. Muhammad et al., *Digital transformation or digital divide? Smes' use of AI during global crisis*, in *Technological Forecasting & Soical Change*, vol. 217, 2025, pp. 1-13; K. Crowston, F. Balici, *Deskilling and upskillini with AI systems*, in *Information Research*, vol. 30, n. iConf, 2025, pp. 1009-1023; N. Sambasivan, R. Veeraraghavan, *The Deskilling of Domain Expertise in AI Development*, in *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, n. 587, 2022, pp. 1-14; A. Ferdman, *AI deskilling is a structurl problem*, in *AI & Society*, vol. 41, n. 4, 2026, pp. 3001-3013.

Il secondo profilo critico, invece, riguarda la mancanza di specifici strumenti di azione e di tutela per i diritti fondamentali delle persone. Anche questo aspetto risulta ignorato dall'impostazione normativa dell'*Action Plan* che non considera l'ipotesi di introdurre specifici obblighi, garanzie procedurali o nuove tipologie di diritti anche laddove l'IA venga utilizzata in ambiti ad alto rischio di impatto. Infatti, sebbene la prospettata implementazione dell'IA nei servizi pubblici potrebbe già di per sé costituire una forma di rischio sistemico per la società, risulta quanto meno sorprendente la scelta di indicare come realtà di impiego virtuoso dell'IA settori in cui i rischi causati e l'impatto prodotto sulla tutela dei diritti fondamentali sono un tema ampiamente discusso in dottrina. È ormai noto che l'uso dell'IA nel settore dell'istruzione, in ambito medico e da parte delle forze di polizia presenta dei rischi elevati per i diritti fondamentali, anche per le particolarità di questi contesti d'impiego, tanto da rendere necessaria la previsione di garanzie, siano esse nella forma di specifici obblighi o nel riconoscimento di nuovi diritti, che assicurino un adeguato livello di trasparenza, di spiegazione, di tracciabilità, di controllo umano e la possibilità di contestare e di rifiutare i risultati prodotti dai sistemi di IA[35].
Si tratta quindi di elementi che, non trovando spazio nell'*Action Plan*, lo rendono, in una certa misura, un'occasione potenzialmente mancata per garantire una maggiore uniformità normativa rispetto a temi considerati prioritari dalla società civile e i quali, invece, cedono il passo a una politica regolatoria che vede nella *race to AI* l'obiettivo principale a cui dedicare attenzione.

5. La disciplina dell'intelligenza artificiale oltre l'*AI Opportunities Action Plan*. Profili di tutela dei diritti fondamentali nel modello di *common law constitutionalism*.

La ricostruzione e l'analisi dei contenuti dell'*AI Opportunities Action Plan*, così come lo svolgimento di alcune riflessioni critiche sui limiti della sua portata normativa, consentono ora di svolgere alcune considerazioni, anche più generali, su una questione che rappresenta per certi aspetti il convitato di pietra nel tema della disciplina dell'intelligenza artificiale, e cioè il rapporto tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali.
Nonostante siano stati fatti molti sforzi per evitare una narrazione che vede in questi due fattori elementi da considerarsi per natura contrapposti, questa impostazione risulta ancora fortemente presente nella prospettiva della regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Troppo spesso, infatti, nel discorso politico e pubblico trova ancora spazio l'idea che la previsione di garanzie a presidio della tutela dei diritti fondamentali sia da considerarsi un limite allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, ostacolando in modo irrimediabile

[35] Sul punto si veda C. Casonato, *Unlocking the Synergy: Artificial Intelligence and (old and new) Human Rights*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3, 2023, pp. 233-240; A. Simoncini, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2023, pp. 1-39; O. Caramaschi, *Il costituzionalismo al cospetto dell'intelligenza artificiale: nuove sfide, quali soluzioni?*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1, 2025, pp. 29-51; M. Bassini, *Intelligenza artificiale e diritti fondamentali: considerazioni preliminari*, in M. Biasi (a cura di), *Diritto del lavoro e intelligenza artificiale*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 23-53; S. Penasa, *Intelligenza artificiale e diritti: verso un diritto "algoritmico dell'immigrazione?*, in F. Biondi Dal Monte, M. Forti, L. Raineri (a cura di), *Migrazioni e governance digitale. Persone e dati alle frontiere dell'Europa*, Roma, Carocci editore, 2024, pp. 17-48; A. Vedaschi, *Tecnologia,* counter-terrrorism *e diritti*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. Special issue, 2024, p. 979 e ss.

l'innovazione tecnologica e i benefici che ne potrebbero derivare per l'intera società[36]. Questa impostazione, che presta il fianco anche ai processi di deregolamentazione e di semplificazione normativa già descritti, dovrebbe però ad oggi ritenersi insostenibile di fronte ai numerosi casi che hanno reso evidente come in assenza di adeguate regole per lo sviluppo e l'impiego dell'intelligenza artificiale si assista a una significativa diminuzione di tutela per i diritti fondamentali[37].

Tali considerazioni risultano, quindi, quanto più necessarie in relazione all'*AI Opportunities Action Plan* che, come osservato, sembra muoversi in modo unidirezionale verso la spinta all'innovazione tecnologica, tralasciando i profili normativi che potrebbero porsi a garanzia dell'eguaglianza, dei diritti fondamentali e, in generale, del benessere della società. Questa riflessione critica, però, deve svolgersi tenendo a mente il più generale approccio normativo del Regno Unito alle tecnologie di intelligenza artificiale, oltre che la sua tradizione giuridico-costituzionale. Ciò significa che, nonostante l'importanza normativa assunta dall'*Action Plan*, il livello di tutela offerto ai diritti fondamentali in rapporto al potenziamento dell'innovazione deve essere considerato non limitatamente ai contenuti di un singolo atto, ma alla luce della molteplicità di azioni regolatorie che contraddistinguono l'approccio britannico alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

Da questa prospettiva, dunque, osservare quale sia la tutela offerta nella regolamentazione settoriale dell'intelligenza artificiale risulta un dato di fondamentale importanza per comprendere lo stato di avanzamento nella protezione dei diritti fondamentali in questo contesto specifico.

In primo luogo, è opportuno ricordare la portata normativa delle decisioni che, dal punto di vista giudiziario e dal punto di vista amministrativo, hanno contribuito a innalzare il livello di tutela offerto ai diritti delle persone in relazione a casi concreti di impiego dei sistemi di IA. In questo senso, infatti, si pongono sia la giurisprudenza che ha riconosciuto la necessità di tutelare il diritto alla vita privata e il principio di eguaglianza, con riferimento alle tecnologie di riconoscimento facciale utilizzate dalle forze di polizia, sia le decisioni amministrative aventi ad oggetto il noto "*Ofqual Algorithm*", che hanno portato al rif-

[36] Cfr. I.M. Muis, J. Straatman, B.A. Kamphorst, *Responsible AI innovation in the public sector: Lessons from and recommendations for facilitating Fundamental Rights and Algorithmic Impact Assessments*, in *Journal of Responsible Technology*, vol. 22, 2025, pp. 1-5; M. Gille, M. Tropmann-Frick, T. Schomacker, *Balancing public interest, fundamental rights, and innovation: The EU's governance model for non-high-risk AI systems*, in *Internet Policy Review*, vol. 13, n. 3, 2024, pp. 1-29; N.A. Smuha, *From a 'race to AI' to a 'race to AI regulation': regulatory competition for artificial intelligence*, in *Law, Innovation and Technology*, vol. 13, n. 1, 2021, pp. 57-84; J.A. Eguiluz et al., *Position Paper: If Innovation in AI Systematically Violates Fundamental Rights, Is It Innovation at All?*, in *39th Conference on Neural Information processing Systems (NeurIPS 2025)*, 26 ottobre 2025, pp. 1-18.

[37] F. Donati, *La protezione dei diritti fondamentali nel Regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2025, pp. 1-20; O. Pollicino, *Regolare l'intelligenza artificiale: la lunga via dei diritti fondamentali*, in O. Pollicino, F. Donati, G. Finocchiaro, F. Paolucci (a cura di), *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, Giuffrè, Milano, 2025, pp. 3-39.

iuto del risultato discriminatorio prodotto dal sistema intelligente[38]. In entrambe le situazioni è stato, quindi, possibile offrire tutela alle persone interessate tenendo in considerazione da un lato la tipologia di tecnologia usata, e dall'altro lato lo specifico contesto di impiego, e ciò pure in assenza di una regolamentazione stringente e generale dedicata alle tecnologie di IA.

In secondo luogo, assumono rilevanza anche le forme di tutela offerte dalle azioni normative intraprese dalle autorità regolatorie. Oltre ai casi di regolamentazione, per esempio, nel settore dei dispositivi medici[39], risulta di particolare interesse anche l'attività svolta dalla *Equality and Human Rights Commission*, in ragione della portata applicativa delle sue azioni. Questa autorità regolatoria ha infatti inserito all'interno dei tradizionali meccanismi di valutazione di impatto sul principio di eguaglianza anche il riferimento all'intelligenza artificiale, facendo rientrare l'analisi e la considerazione dell'impatto prodotto da questa tecnologia tra i requisiti richiesti per il rispetto del dovere di eguaglianza stabilito in capo alle autorità pubbliche[40]. Anche in questo modo, quindi, l'intervento di identificazione e di minimizzazione dei rischi si traduce in una forma di tutela per i diritti fondamentali che può risultare più efficace in relazione agli effetti concreti derivanti dall'impiego dell'IA.

---

[38] Nel primo caso si fa riferimento alla giurisprudenza britannica sull'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale (*facial recognition technologies*, *FRT*, o anche *automated facial recognition, AFR*) che nel noto caso *Ed Bridges v. The Chief Constable of South Wales Police and others* ha stabilito come, in assenza di precise indicazioni legislative che ne indichino le modalità di utilizzo nel dettaglio e di soluzioni che ne limitino gli effetti discriminatori, queste tecnologie non possano essere utilizzate per fini di pubblica sicurezza in quanto costituiscono una violazione del diritto alla tutela della vita privata, stabilito dall'art. 8 della CEDU, e del *Public Sector Equality Duty*, previsto all'art. 149 dell'*Equality Act*. Nel secondo caso si fa invece riferimento alla decisione del Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) di non considerare i risultati prodotti dal c.d. "Ofqual Algorithm", che avrebbe dovuto prevedere i voti degli studenti britannici per i test di accesso all'università durante la pandemia da Covid-19, in quanto discriminatori nei confronti degli studenti appartenenti a gruppi minoritari. Su questi due casi cfr. A. Pin, *Non esiste la "pallottola d'argento": l'*Artificial Face Recognition *al vaglio giudiziario per la prima volta*, in *DPCE online*, n. 4, 2019, pp. 3075-3081; S. Wachter, B. Mittelstadt, C. Russell, *Bias Preservation in Machine Learning: the Legality of Fairness Metric Under EU Non-Discrimination Law*, in *West Virigina Law Review*, n. 3, 2021, pp. 735-790.

[39] A questo proposito, si ricordi l'istituzione da parte della *Medicines and Healthcare products Regulatory Agency* della *National Commission into the Regulation of AI in Healthcare*, la quale ha l'obbiettivo di dare supporto nella revisione della attuale regolamentazione dei dispositivi medici e nell'elaborazione di nuove linee guida e raccomandazioni per l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito medico. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito https://www.gov.uk/government/groups/national-commission-into-the-regulation-of-ai-in-healthcare.

[40] Nello specifico si fa riferimento alle linee guida *Assessing the equality impact of AI-based technology: six discussion points* della *Equality and Human Rights Commission*, pubblicate il 24 marzo 2025. Le linee guida individuano sei indicatori per valutare l'impatto prodotto dall'uso dei sistemi di IA sulla tutela dell'eguaglianza e sul *Public Sector Equality Duty*: la rilevanza dell'IA per i gruppi di persone che appartengono alle categorie protette e il suo potenziale impatto su di esse; l'utilizzo da parte del sistema di IA di dati collegati a categorie protette; la presenza di prove che dimostrino come l'impiego dell'IA possa promuovere l'eguaglianza e eliminare forme di discriminazioni già esistenti; l'individuazione di meccanismi che possano mitigare l'impatto negativo prodotto dall'IA o promuovere gli eventuali benefici in termini di potenziamento della tutela dell'eguaglianza; il livello di informazioni che il fornitore del sistema è in grado di condividere per consentire un uso consapevole dell'IA e dei suoi risultati; e la predisposizione di meccanismi di monitoraggio dell'impatto causato dall'IA e di procedure per la revisione dei risultati prodotti. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili al sito https://www.equalityhumanrights.com/guidance/assessing-equality-impact-ai-based-technology-six-discussion-points#discussionpoint1howrelevantistheai-basedtechnologytoprotectedcharacteristicgroupsandwhatisitspotentialimpactonthem. A questo proposito, va ricordato come in dottrina si sia criticata la scelta dell'*AI Opportunities Action Plan* di non prevedere specifici finanziamenti a supporto della *Equality and Human Rights Commission*, secondo quanto evidenziato in A. Charlesworth, *op. cit.*, p. 379 e ss.

Infine, un terzo elemento che può contribuire a rafforzare la garanzia dei diritti nella regolamentazione britannica dell'IA, anche in relazione ai profili qui indicati, trae origine dal diritto internazionale. Infatti, con l'adesione alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, il Regno Unito arricchisce il suo quadro regolatorio in materia di IA con i principi e i rimedi previsti dalla Convenzione, che non solo contribuiscono a potenziare i meccanismi di tutela già previsti dall'ordinamento britannico, come nel caso delle valutazioni di impatto[41], ma possono concorrere a restituire maggiore uniformità alla disciplina e a superare la frammentarietà necessariamente connessa a una regolamentazione settoriale[42].
Queste osservazioni portano, quindi, a riflettere attentamente sulla capacità del modello di *common law constitutionalism* di offrire tutela in modo efficace alle persone interessate dall'impiego dell'intelligenza artificiale e secondo logiche e processi alternativi rispetto a quanto promosso dagli strumenti del costituzionalismo digitale di matrice eurounitaria. Per quanto l'approccio britannico sconti alcuni limiti importanti sull'uniformità della regolamentazione, sulla presenza di meccanismi e di garanzie di tutela più stringenti laddove i rischi determinati dall'IA risultino maggiori e sul riconoscimento di diritti e posizioni giuridiche specifiche in relazione all'uso di questa tecnologia, si tratta di un'impostazione normativa efficace alla luce delle tradizioni giuridiche e della cultura costituzionale di questo ordinamento, in cui la flessibilità e l'adattabilità sono da sempre preferite a soluzioni di rottura e in cui le fonti normative principali spesso non trovano espressione in atti di matrice politica[43].
Questi aspetti acquistano maggior fondamento se si considera l'esperienza regolatoria in materia di IA di un altro ordinamento giuridico riconducibile al modello di *common law constitutionalism*, e cioè il Canada. Anche nel caso canadese, infatti, manca un atto legislativo che regoli in maniera orizzontale e generale le tecnologie di intelligenza artificiale, la cui disciplina è quindi affidata ad atti di indirizzo generali, come nel caso della nuova rec-

[41] Il riferimento qui è alla possibilità di integrare le forme di valutazione di impatto già stabilite all'interno dell'ordinamento britannico per i sistemi di AI con gli strumenti della HUDERIA *methodology*, secondo quanto previsto dal Comitato sull'Intelligenza Artificiale del Consiglio d'Europa. In generale sul tema cfr. F. Paolucci, F.P. Levantino, *The EU's Conslusion of the Council of Europe's Framework Convention on AI, Human Rights, Democracy and the Rule of Law: New Tiles in the European AI Mosaic*, in *EU Law Live*, n. 271, 2026, p. 2 e ss. Si consenta, inoltre, il rinvio a M. Fasan, *The Fundamental Rights Impact Assessment: Light and Shadows in Protecting Fundamental Rights in the Field of Artificial Intelligence*, in *Teoria*, vol. XLVI, n. 1, 2026, pp. 61-77.
[42] La Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale prevede, infatti, che gli Stati aderenti debbano rispettare i seguenti principi per tutto il ciclo di vita dei sistemi di IA: dignità umana e autonomia individuale; trasparenza e supervisione umana; responsabilità e obbligo di rendicontazione; eguaglianza e non discriminazione; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; affidabilità e garantire la realizzazione di un'innovazione sicura. Oltre a ciò, la Convenzione prevede anche dei rimedi specifici per gli impatti negativi prodotti dai sistemi di IA, come la garanzia di accesso alle informazioni riguardanti le tecnologie che possono incidere significativamente sui diritti umani e la possibilità di presentare un reclamo alle autorità competenti contro la decisione presa grazie all'IA. Sui contenuti della Convenzione cfr. C. Nardocci, Self-Regulation, Regulation *e "contro-regolamentazione"*, cit., p. 212 e ss.
[43] Sulle caratteristiche del modello costituzionale britannico, anche in relazione alle diverse fonti del diritto impiegate si veda, tra i molti, R. Toniatti, Common law constitutionalism*: priorità e continuità della famiglia giuridica nel testo delle Costituzioni derivate*, in P.G. Monateri (a cura di), *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, Torino, Utet, 2024, vol. II, p. 1705 e ss.; R. Toniatti, *Common law constitutionalism*, cit., p. 13 e ss.; A. Torre, *Certezza del diritto e* rule of law *nel Regno Unito*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2, 2023, pp. 545-576.

ente strategia nazionale *AI for All*[44], e a interventi di natura settoriale ma non per questo meno efficaci nel livello di tutela offerta. Infatti, proprio grazie all'introduzione di meccanismi specifici di valutazione di impatto sui diritti fondamentali e all'impiego di strumenti di natura intersezionale per valutare gli effetti discriminatori dell'IA, l'ordinamento canadese riesce a garantire forme di tutela concrete per i diritti delle persone in modo diverso da quanto accade in altre realtà giuridiche[45].

In questi termini, l'*AI Opportunities Action Plan* e i suoi contenuti devono essere necessariamente letti alla luce delle caratteristiche che contraddistinguono il *common law constitutionalism* e che guidano anche la disciplina delle tecnologie di intelligenza artificiale, nella consapevolezza, però, che la realizzazione di un'innovazione responsabile si possa concretizzare solo con la creazione di sistemi di IA che non portino alla violazione dei diritti e degli interessi delle persone.

[44] Secondo le dichiarazioni del primo ministro canadese, la nuova strategia nazionale dovrà dedicarsi a promuovere la sovranità digitale canadese sulle tecnologie di IA, proteggere i cittadini dai rischi di questi sistemi, potenziare la formazione e l'istruzione in materia di IA, contribuire alla riqualificazione professionale dei lavoratori e fornire supporto e incentivi economici alle società canadesi attive nel settore dell'intelligenza artificiale. I contenuti principali di questa nuova strategia nazionale sono disponibili al sito https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2026/06/04/prime-minister-carney-launches-ai-all-canadas-new-national-artificial.

[45] A questo proposito si veda M. Karanicolas, *To Err is Human, to Audit Divine: A Critical Assessment of Canada's AI Directive*, in *Journal of Parliamentary and Political Law*, n. 14, 2019, p. 1 e ss.; B. Attard-Frost, A. Brandusescu, K. Lyons, *The governance of artificial intelligence in Canada: Finding and opportunities from review of 84 AI governance initiatives*, in *Government Information Quarterly*, n. 2, 2024, pp. 1-24. In generale sul tema della circolazione dei modelli cfr. C. Pinelli, *Circolazione dei modelli e circolazione dei principi*, in A. Torre (a cura di), *Le vie di comunicazione del costituzionalismo contemporaneo*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 230-235; R. Toniatti, *La circolazione del diritto costituzionale e il metodo della comparazione*, in *ivi*, p. 445 e ss.